

COMUNE DI VILLANTERIO

REGOLAMENTO COMMISSIONE VIABILITA'

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 40 DEL 15.12.2021

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina la costituzione e il funzionamento della Commissione comunale per la viabilità.

Essa rappresenta una Commissione comunale consultiva permanente che opera nell'ambito della viabilità e traffico.

ARTICOLO 2

La Commissione opera con funzioni meramente consultive e propositive svolgendo un'azione tesa a supportare l'Amministrazione comunale nel compimento dei programmi governativi in materia di salvaguardia e conservazione dell'ambiente naturale e di tutela della salute pubblica.

In tal senso provvede, ove richiesto, a:

- a) Collaborare per la realizzazione delle iniziative promosse dal Comune e/o dagli enti ed associazioni locali;
- b) Esprimere pareri ed indirizzi non vincolanti per l'Amministrazione Comunale, interagendo con tutti i soggetti interessati e a qualunque titolo coinvolti, nell'ambito della propria attività istituzionale;
- c) Collaborare con gli uffici all'uopo preposti.

ARTICOLO 3

La Commissione è composta da cinque membri, come in appresso meglio specificato:

- a) Tre consiglieri comunali (di cui uno della minoranza consiliare), eletti comunque in Assemblea consiliare con voto a scrutinio segreto e limitato ad uno.
- b) Due esterni, in rappresentanza della comunità, eletti dall'assemblea consiliare.

Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei presenti, all'uopo individuato dal presidente della riunione.

La Commissione individua il Presidente fra tutti i componenti.

La commissione può, a propria discrezione e limitatamente a particolari e specifiche problematiche, invitare alle proprie sedute, i rappresentanti di comitati, associazioni ed enti che perseguono le finalità in argomento e che svolgono la loro attività a favore della comunità locale. Possono, altresì essere invitati il Coordinatore della Protezione Civile di Villanterio e l'Agente di Polizia Locale del Comune di Villanterio.

Ad eccezione del caso di cui al successivo articolo 4 a tutti i componenti della commissione e ai rappresentanti di cui al comma precedente non spettano compensi,

indennità o rimborsi spesa di qualsiasi natura, essendo la loro attività svolta a titolo di volontariato per il bene della collettività.

ARTICOLO 4

Ove possibile, la Commissione potrà anche avvalersi, previa autorizzazione della Giunta Comunale, anche dell'intervento di professionisti esperti in materia, senza diritto di voto, con oneri a carico del Comune in presenza di appositi fondi ed ai sensi di legge e di regolamento.

ARTICOLO 5

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente o su iniziativa di almeno due dei suoi componenti. In tal caso, il Presidente, entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla sua convocazione.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere comunicata ai vari membri almeno cinque giorni , naturali e successivi, antecedenti alla data fissata per la seduta.

ARTICOLO 6

La Commissione assume le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti, a condizione che sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri (numero legale).

ARTICOLO 7

La durata in carica dei componenti la Commissione è pari a quella dell'organo consiliare che li ha nominati. La stessa continua ad operare fino al rinnovo dei propri componenti.

Si procede al rinnovo di tutti i componenti della Commissione anche qualora, nel corso del mandato, la Commissione medesima divenga inoperante a seguito di mancanza del numero legale per tre sedute consecutive.

I membri della Commissione possono venire sostituiti per dimissioni o per decadenza dopo tre assenze ingiustificate consecutive nel corso dell'intero mandato.

ARTICOLO 8

Ogni iniziativa proposta dalla Commissione, che comporti spese a carico del bilancio comunale, non potrà essere attuata senza la preventiva autorizzazione dei competenti organi dell'Amministrazione Comunale.